



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

composta dai Sig.ri Magistrati:

1. dr.Giovanna Maria Rossi
2. dr.Rosa Bernardina Cristofano
3. dr.Maristella Agostinacchio

Presidente
Consigliere rel.
Consigliere

riunita in camera di consiglio, a seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 2.4.2021, ha pronunciato in grado di appello all'udienza dell'8.11.2021 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1325/ 2020 r. g. sezione lavoro, vertente
tra

INPS-ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Cuzzupoli in virtù della procura generale alle liti elettivamente domiciliato in Napoli, alla via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura I.N.P.S.

Appellante

E

GRIMALDI srl

APPELLATA non cost.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 2.7.2020 l'Inps ha proposto rituale appello avverso la sentenza n. 1379/2020 pubblicata in data 18.5.2020, con la quale il Tribunale di S.Maria C.V., in funzione di giudice del lavoro, aveva in parte accolto i ricorsi, poi riuniti, proposti dalla srl Grimaldi avverso tre avvisi di addebito (l'accoglimento riguardava gli avvisi nn.37120150014714072 e 3712016 0019822078) aventi ad oggetto note di rettifica relative rispettivamente ai periodi febbraio/giugno 2013 e dicembre 2013 emesse per il recupero di agevolazioni contributive indebitamente conguagliate perché non spettanti. Evidenziava che la società aveva giustificato il pacifico ritardo nei pagamenti con



la condotta dell'INPS che avrebbe fissato un appuntamento allorquando era già scaduto il termine di 15 giorni per provvedere al pagamento. Riproponendo tutte le argomentazioni proposte in primo grado e disattese dal primo giudice, l'Istituto concludeva per la riforma della sentenza con il favore delle spese del doppio grado.

A seguito di trattazione scritta per l'emergenza sanitaria Covid-19, all'esito dell'udienza odierna fissata per la discussione, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in atti.

L'appello è fondato.

L'Istituto previdenziale ha allegato e documentato che le note di rettifica oggetto del gravame sono state emesse in seguito a verifiche amministrative dalle quali era emerso che l'opponente non versava nella condizione di regolarità contributiva che consentiva la fruizione delle predette agevolazioni per non aver versato la relativa contribuzione. Da ciò è scaturito, pertanto, il credito, indicato negli avvisi di addebito impugnati, avente ad oggetto il recupero delle agevolazioni contributive indebitamente usufruite e conguagliate dalla società opponente. Dal punto di vista giuridico il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi dell'art. 1, co. 1175 L. 296/2006, del possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc), le cui modalità di rilascio (che in questi casi resta un c.d. Durc interno, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso I.N.P.S.) sono regolate, in forza del rinvio operato dal co. 1176 del medesimo art. 1, dal d.m. 24 ottobre 2007 n. 27. Esso prevede (combinato disposto degli artt. 6 e 7) che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di Durc interno) resta sospeso. Invero l'art. 1, comma 1175 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296, recita: "... i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale". Il successivo comma 1176, dell'art. 1 citato, demanda alla emanazione di un decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale la concreta attuazione della disposizione di cui al comma precedente (avvenuta con il decreto ministeriale n. 27 del 24 ottobre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2007, n. 279). Secondo la previsione risultante dal combinato disposto degli artt. 6 e 7 del DM citato, in presenza di irregolarità l'ente previdenziale deve darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di



Durc interno) resta sospeso. L'art. 5 dm 24 ottobre 2007 definisce, poi, il requisito della regolarità contributiva: "La regolarità contributiva è attestata dagli Istituti previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici; b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti; c) inesistenza di inadempienze in atto". Da ciò deriva che, attraverso quel subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che perdono quindi, ove la regolarizzazione abbia corso, la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali. Nel caso di specie parte ricorrente ha dedotto di non aver avuto, preventivamente, conoscenza dall'Ente Previdenziale delle predette irregolarità contributive e di essere rimasta in attesa di un appuntamento da parte dell'Istituto ,dato dopo la scadenza del termine di quindici giorni. Sul punto giova evidenziare che, come chiarito dalla Giurisprudenza di legittimità "non si può ritenere che la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell'Inps, determini l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, così rovesciando sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che fanno capo, in primis, al datore di lavoro. Semmai, la violazione degli obblighi procedurali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua responsabilità risarcitoria, per l'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi, ove si dimostri che l'inadempimento dell'ente ha comportato causalmente un tale danno, ma non è questo l'oggetto di questa controversia. " (cfr. Cass. n. 27109/2018). E ciò vale, naturalmente, anche per l'attesa di un appuntamento. Pertanto, anche in caso di mancato invito alla regolarizzazione e di un colloquio concesso in ritardo, la revoca degli sgravi contributivi resta legittima, e difatti il fatto che l'INPS inviti o meno l'opponente a regolarizzare la propria posizione "refluisce soltanto sulla legittimità del procedimento amministrativo, mentre l'accertamento del giudice ordinario verte sul diritto dell'opponente a fruire degli sgravi in presenza di tutti i requisiti previsti e, quindi, anche di quello della regolarità contributiva". La pretesa dell'Inps risulta in definitiva fondata. A fronte delle precise e analitiche contestazioni sollevate dall'Istituto previdenziale e della documentazione dallo stesso prodotta, l'opponente avrebbe dovuto comprovare la sussistenza del proprio diritto a beneficiare delle agevolazioni invocate, provando, l'insussistenza della irregolarità contributiva contestata dall'Inps. La giurisprudenza della Suprema Corte, con orientamento consolidato ha più volte ribadito infatti che, in tema di sgravi contributivi, grava sull'impresa che vanti il relativo diritto, l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata . Orbene, tale allegazione, nella specie, risulta del tutto assente in ricorso, laddove la società opponente si è limitata ad affermare la sussistenza del proprio diritto a beneficiare delle agevolazioni contributive, senza, tuttavia, allegare nè



documentare, in relazione al periodo in contestazione, l'avvenuto pagamento delle omissioni contributive nel termine di scadenza previsto dalle legge. Né, tantomeno, l'istante ha documentato l'avvenuto rilascio, da parte dell'Istituto previdenziale, in relazione al periodo indicato nell'atto impugnato, del DURC, il cui possesso, come sopra evidenziato, rappresenta un presupposto necessario per poter fruire dei benefici normativi e contributivi. Per tali ragioni il gravame merita accoglimento. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con modifica anche della regolamentazione del giudizio di primo grado, a seguito dell'esito del gravame.

P.Q.M.

la Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, che nel resto conferma, rigetta le opposizioni proposte avverso gli avvisi di addebito nn. 371 2015 001 4714 072 000 e 371 2016 001 9822 078 000; condanna la società appellata al pagamento delle spese del doppio grado che liquida, quanto al primo grado, in complessivi €. 2300,00 e, quanto al secondo, in complessivi €. 2700,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%.

Così deciso in Napoli il 8.11.2021

Il Presidente est.

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.

